

COMUNE DI MONGHIDORO
Provincia di Bologna

LINEE GUIDA
PER IL CONTROLLO DELLE
DICHIARAZIONI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16.03.2000

Art. 1
Riferimenti normativi per l'effettuazione dei controlli

Il quadro dei riferimenti normativi per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (Dsc) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Dsan) è definito nel Dpr 403/1998 con l'individuazione di due forme di verifica:

- controllo puntuale (su singoli casi) sulle dichiarazioni, sollecitato da dubbi sulla veridicità del contenuto delle stesse (art. 1 comma 2);
- controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni), attuato in base ai criteri successivamente definiti (art. 11 comma 3).

La normativa suindicata pone in evidenza quanto segue:

- i controlli sono componente essenziale del procedimento;
- i responsabili di settore hanno un preciso obbligo di condurre verifiche accurate;
- le due forme di riscontro sono tra loro complementari;
- i responsabili devono sviluppare i controlli in modo da evitare duplicazioni e di garantire la reale efficacia di quelli effettuati.

Art.2
Tempistica dei controlli

E' opportuno che le verifiche ed i riscontri siano realizzate:

- entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le Dsc e Dsan in caso di controllo puntuale;
- entro 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione.

A norma della direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 22.10.1999 occorre privilegiare la tempestività rispetto al numero complessivo delle verifiche.

Art.3
Controlli finalizzati alla rilevazione di errori sanabili

L'attività di controllo delle Dsc e sulle Dsan deve essere anzitutto finalizzato a rilevare la presenza di errori sanabili.

Il responsabile del settore procedente dovrà pertanto verificare l'evidenza dell'errore e se questo non incide sul procedimento in corso richiedere all'interessato una dichiarazione integrativa.

Art. 4
Individuazione dei presupposti per l'attivazione dei controlli

Dal quadro normativa si desumono i presupposti per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Infatti i responsabili del settore procedente sono tenuti ad effettuare idonei controlli qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese all'Amministrazione facciano ritenere che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto o si rilevi la necessità di controllare la veridicità degli elementi rappresentati nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e la necessità di controllare la veridicità di quanto contenuto nelle Dsc e Dsan deriva da elementi di forte incertezza.

Diversamente, il presupposto fondamentale per l'effettuazione di controlli a campione, è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della veridicità delle dichiarazioni.

Art.5

Controlli puntuali

Il riscontro della veridicità delle informazioni delle Dsc e Dsan, in controlli specifici, deve essere sviluppato con riferimento a:

- specifici oggetti d'indagine;
- indicatori di rischio.

La scelta delle Dsc e delle Dsan da sottoporre a controllo deve essere effettuata dai responsabili di settore con riferimento a:

- procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e/o reddituali);
- procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili (in ambito socio-assistenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia residenziale pubblica ect.);
- procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali (graduatorie, concorsi ect);
- procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni;
- procedimenti di gara.

5.1 — Oggetti d'indagine

Le verifiche per i controlli specifici devono essere orientati su due, tipi di oggetti:

- istanze contenenti Dsc e Dsan con forte grado di complessità in ordine alle informazioni rese (es: dati tecnici, dati di soggetti diversi dal dichiarante, dati reddituali ect.)
- istanze contenenti Dsc e Dsan inerenti alle attestazioni e certificazioni con forte grado di criticità in relazione ad una situazione consolidata e certa (es: situazione lavorativa, situazione di studio, composizione del nucleo familiare ect.).

5.2 — Indicatori di rischio

Il controllo puntuale deve essere effettuato solo quando sussistono dubbi. La sollecitazione al controllo non deve peraltro aversi su basi incerte o, peggio, su indicazione esterna all'amministrazione, ma deve derivare da raffronti con indicatori di rischio, quali:

- un confronto tra banche-dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza (informazioni diverse per procedimenti analoghi ect.);
- imprecisione nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali per una adeguata e completa valutazione.

Tali indicatori sono facilmente rapportabili ai riscontri per le Dsc.

Il controllo delle Dsan può aversi quando siano presenti indicatori a rischio quali:

- indeterminatezza della situazione descritta e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione in sede di istanza o di procedimento suppletivo; la rilevazione dell'indicatore di rischio impone al responsabile di settore precedente di attivare la procedura di controllo, anche se il procedimento è ancora in fase istruttoria.

5.3 - Segnalazioni

Qualora all'Amministrazione pervengono segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni di dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il responsabile di settore precedente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.

Art.6

Controlli a campione

6.1 — Oggetti d'indagine

Le verifiche ed i riscontri devono essere orientati su tre tipi di oggetti:

- le informazioni contenute in Dsc e Dsan relative a procedimenti con elevato volume di gestione

- (es: iscrizione scuole materne, fruizione impianti sportivi ect);
- le informazioni contenute in Dsc e Dsan relative a procedimenti che, seppure con volume di gestione limitato, presentano profili di notevole rilevanza per l'Amministrazione (es: contributi a singoli o associazioni ect.);
 - le informazioni contenute in Dsc e Dsan relative a procedimenti con finalizzazioni autorizzatorie/concessorie.

6.2 - Parametri

Il parametro dell'attività di controllo viene stabilito, per tutte le varie tipologie, nel 10% delle istanze prodotte.

Il responsabile del settore può aumentare tale percentuale del 5% qualora ne ravvisi la necessità.

6.3 — Scelta delle istanze con Dsc e Dsan da controllare

Ogni settore dovrà tenere un registro, per ogni tipo di servizio, in cui registrare le istanze pervenute in ordine cronologico al protocollo generale.

La scelta delle istanze con Dsc e Dsan da sottoporre a controllo a campione, riferito ad ogni servizio, è effettuata con sorteggio predefinito (es.: la decima, la ventesima ect. pratica iscritta nel registro).

Nel caso in cui le istanze pervenute, nell'arco di 60 giorni, siano inferiori a dieci si procederà al controllo a campione dell'ultima pratica iscritta nel registro (arrotondamento per difetto).

Il controllo effettuato dal responsabile di settore dovrà risultare agli atti del Comune.

Art. 7

Modalità operative di svolgimento dei controlli

7.1 — Controlli attivati in base a rilevazioni condotte con indicatori di rischio

I controlli devono essere effettuati in modo tale che le informazioni rese nelle Dsc o Dsan possono essere messe a confronto con:

- dati certi, attestabili o certificabili per la Dsc;
- elementi documentali o probatori attestanti o comprovanti il fatto, stato o qualità riportato nella Dsan. L'effettuazione del riscontro deve aversi in modo tale da acquisire elementi da mettere a confronto che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) completezza del dato certificabile
 - b) esaustività dell'informazione riferita a situazioni complesse
 - c) vicinanza temporale con il momento di conferimento dell'informazione all'Amministrazione.

7.2— Controlli su richiesta

Qualora il controllo sia effettuato su richiesta di altre amministrazioni pubbliche o di altri settori dell'amministrazione precedente la verifica deve essere condotta tenendo conto delle finalità della richiesta evitando eccedenza di dati.

7.3 — Controlli a campione

I controlli a campione devono essere fatti periodicamente come indicato nell'art.6.

7.4 — Controlli per verifiche ordinarie nell'ambito dell'attività del settore

I responsabili del settore possono effettuare controlli anche nell'ambito di attività di verifica e di riscontro ordinario delle pratiche documentali (es: chiusura di un procedimento, archiviazione ect.) a fronte di un riesame degli atti elaborati.

7.5 — Collaborazione dell'interessato

In base all'art.2, comma 3 del DPR 403/1998, quando gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, il responsabile del settore,

entro 15 giorni, richiede direttamente la documentazione al soggetto interessato. In tal caso l'interessato, per accelerare il procedimento, può trasmettere, anche per via telematica, copia fotostatica non autenticata dei certificati di cui sia in possesso. Occorre ricordare che l'interessato non è obbligato, ma svolge una semplice azione di collaborazione.

7.6 — Confronto dati del medesimo soggetto in relazione ad altri procedimenti

E' possibile che un medesimo soggetto attivi presso l'Amministrazione Comunale più procedimenti amministrativi in un limitato periodo di tempo. Le Dsc e le Dsan possono essere tra loro confrontate al fine di rilevare:

- coerenza tra situazioni dichiarate in periodi di tempo tra loro ravvicinati e confrontabili
- coerenza tra dati tra loro assimilabili.

Tali elementi, qualora pongano in evidenza variazioni significative, debbono essere assunti come base di un controllo più approfondito.

Art.8

Relazioni istituzionali e scambio di dati

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, al fine di ottenere risultati, devono essere sostenuti e rafforzati da adeguate procedure collaborative tra le amministrazioni pubbliche. I settori interessati dai procedimenti di controllo devono attivarsi per definire rapporti con le altre amministrazioni pubbliche al fine di:

- formalizzare intese per facilitare gli scambi di dati per i controlli incrociati ,
- definire e/o formalizzare procedure tecnico-operative con altre pubbliche amministrazioni. Le

relazioni istituzionali potranno essere definite:

- con protocolli d'intesa tecnico-operativi
- con lettera d'intenti.

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta delle soluzioni operative in modo da privilegiare la tempestività (interrelazioni telematiche, comunicazioni via telefax).

Attraverso tali elementi di relazione dovranno essere realizzati i controlli diretti e indiretti previsti dalla direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 22.10.1999.

Art.9

Rilevazione di false dichiarazioni o attestazioni

Quando siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione, sotto forma di Dsc o Dsan, il responsabile del settore procedente deve dar corso all'applicazione dell'art. 26 della legge 15/1968, rilevando, eventualmente, la sussistenza di altri reati di cui agli artt. 483, 495 e 496 del codice penale. L'operatore che rileva la non veridicità,

in quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Il responsabile di settore deve attivarsi immediatamente, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto dichiarante.

L'Amministrazione ha l'obbligo di adottare tutti gli atti necessari per sanare la situazione falsata e per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni.

Art. 10

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive dell'atto di notorietà

Le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Dsc) sono regolate dall'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 n 15, dall'art. 3 comma 10 della legge 15 maggio 1997 n 127 e dichiarati l'articolo 1, 1° comma del D.P.R. 20 ottobre 1998 n 403 elenca tutti gli stati, fatti e qualità personali che possono essere.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, 1° comma, del D.P.R. 20 ottobre 1998 n 403 e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n 15 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dsan) di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n 15.

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive dell'atto di notorietà siano presentate da cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art.11

Comunicazione

I responsabili di settore comunicheranno semestralmente all'Amministrazione gli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente disciplinare.